

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-174	del 22/03/2011
Oggetto	Sezione Provinciale di Ravenna. Nomina del Dott. Ing. Francesco Pastremoli quale esperto qualificato in radioprotezione per l'anno 2011.	
Proposta	n. PDTD-2011-147 del 08/03/2011	
Struttura adottante	Sezione Di Ravenna	
Dirigente adottante	Rubbi Licia	
Struttura proponente	Sezione Di Ravenna	
Dirigente proponente	Rubbi Licia	
Responsabile del procedimento	Naldi Davide	

Questo giorno 22 (ventidue) marzo 2011 (duemilaundici) presso la sede di Via Alberoni, 17/19 in Ravenna, il Direttore della Sezione Di Ravenna, Dottssa. Rubbi Licia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Ravenna. Nomina del Dott. Ing. Francesco Pastremoli quale esperto qualificato in radioprotezione per l'anno 2011.

VISTO:

- l'art. 7, comma sesto del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, specificando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- l'art.12 della L.R. n. 43/2001, che, disciplinando, per esigenze speciali o per casi eccezionali e al fine di rispondere ad esigenze di integrazione delle figure professionali presenti nell'organico regionale, i criteri ed i requisiti per il conferimento di incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni alla Regione, specifica che essi possono essere conferiti esclusivamente a persone che non appartengano al ruolo regionale o che con la Regione non abbiano alcun rapporto di servizio, a qualsiasi titolo;
- l'art. 19 del Regolamento generale dell'ARPA, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1424/2002, ai sensi del quale per la soluzione di problematiche di particolare complessità e per esigenze speciali ed eccezionali, al fine di integrare le professionalità esistenti nell'ambito del personale dipendente dell'Agenzia, Arpa può affidare incarichi a professionisti esterni, scelti sulla base della loro specifica e comprovata competenza tecnico-scientifica, che non appartengano all'organico dell'Agenzia e che comunque non abbiano con essa rapporti di servizio;

VISTE ALTRESI':

- la D.G.R. n.607 del 04/05/2009 avente come oggetto "Disciplina del rapporti di lavoro autonomo in Regione Emilia-Romagna";
- la D.D.G. n.62 del 27/09/2010 avente ad oggetto: "Direzione Amministrativa. Approvazione della nuova disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo presso ARPA Emilia- Romagna";

RICHIAMATI INOLTRE:

- il D.Lgs. 230 del 17/03/95, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 26/05/00 n. 241 relativo a "Attuazione delle direttive 89/618 Euratom, 90/641 Euratom, 92/03 Euratom e 96/29 Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";
- il D.Lgs. 257 del 09/05/01 relativo a "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 241/00 recante attuazione alla Direttiva 96/29 Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti";

VISTO INOLTRE:

- che il suddetto D.Lgs., in associazione con il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha introdotto modificazioni significative nel settore della sorveglianza fisica della radioprotezione, sia per gli obblighi del Datore di Lavoro, che per gli adempimenti dell'Esperto qualificato, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi ed alla classificazione dei lavoratori soggetti a rischio derivante dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

RICHIAMATO:

- il Capo VIII "Protezione sanitaria dei lavoratori" del D.Lgs. 230/95, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 241/00 e dal D.Lgs. 275/01, ed in particolare:
- l'art. 61 che stabilisce gli obblighi del Datore di Lavoro;
- l'art. 77 il quale testualmente dispone al co. 1) che il Datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di Esperti qualificati, e al co.5) che le funzioni di Esperto qualificato non possono essere assolve dalla persona fisica del Datore di Lavoro, nè dai Dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata, nè dai preposti che ad essa sovrintendono, nè dagli addetti alla vigilanza ex. art. 59 - co. 2).

La ratio del co. 5) vieta che i soggetti che, per qualsiasi motivo, si trovino a dover esercitare funzioni di direzione oppure sono direttamente coinvolti nell'esercizio di attività disciplinate dal D.Lgs. in argomento, possono svolgere funzioni di Esperto Qualificato, funzioni che hanno essenzialmente natura di attività di controllo; in tal modo si vieta che possano essere controllori di se stessi;

- l'art. 78 relativo all'abilitazione degli Esperti Qualificati e all'elenco nominativo di iscrizione presso il Ministero del Lavoro - Direzione Generale - Rapporti di Lavoro;
- l'art. 79 che disciplina le attribuzioni dell'Esperto Qualificato;
- l'art. 80 che disciplina le comunicazioni dell'Esperto Qualificato al Datore di Lavoro ed i relativi adempimenti;
- l'art. 81 concernente la documentazione relativa alla sorveglianza fisica della prevenzione;

VISTA ALTRESI':

- la D.D.G. n.63 del 28/07/2008 di individuazione del datore di lavoro nelle Sezioni Provinciali e nelle Strutture Tematiche;

PREMESSO:

- che il Laboratorio Integrato della Sezione Provinciale di Ravenna ha in dotazione strumentazione contenente isotopi radioattivi;
- che nelle stazioni di rilevamento della qualità dell'aria dislocate in area urbana ed extra urbana sono presenti sorgenti radioattive;
- che sono in servizio presso la Sezione due operatori che sono stati classificati come lavoratori esposti di categoria A in quanto svolgono attività di vigilanza e controllo, nel campo delle radiazioni ionizzanti per quanto di competenza dell'ARPA;

RILEVATO:

- pertanto, che si rende necessario individuare il soggetto a cui conferire le funzioni di esperto qualificato in radioprotezione per assicurare la sorveglianza fisica del suddetto personale della sezione di Ravenna;

CONSIDERATO:

- che il Dott. Ing. Francesco Pastremoli ha già svolto in modo proficuo l'incarico, come documentato agli atti della Sezione;

RITENUTO QUINDI:

- che a motivo di una continuità professionale, che risulta opportuna per un buon esito della prestazione medesima, è opportuno nominare il Dott. Ing. Francesco Pastremoli quale esperto qualificato in radioprotezione per l'anno 2011;

PRESO ATTO:

- che il Dott. Ing. Daniele Pastremoli con nota del 30/12/2010, ha provveduto ha trasmettere il preventivo di spesa, acquisito agli atti della Sezione;

SU PROPOSTA:

- del Direttore della Sezione Provinciale di Ravenna Dott.ssa Licia Rubbi il quale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.4,5 e 6 della Legge n.241/90 e della Legge Regionale n.32/93 il P.I. Davide Naldi Responsabile RSPP;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n.80 del 23/12/2010 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Piano Investimenti 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale ed ella programmazione di cassa per l'esercizio 2011";
- la D.D.G. n.81 del 23/12/2010 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2011";

DATO ATTO ALTRESI':

- del parere di regolarità contabile espresso dal Referente Amministrativo Dott.ssa Ravaglia Piera;

DETERMINA

1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, il Dott. Ing. Francesco Pastremoli quale esperto qualificato in radioprotezione ai sensi della normativa vigente dal 01/01/2011 al 31/12/2011;
2. di riconoscere al Dott. Ing. Francesco Pastremoli il seguente compenso:
 - Euro 2.500,00 oltre IVA e contributi di legge per l'attività di sorveglianza fisica
 - Euro 100,00 oltre IVA e contributi di legge per l'attività di valutazione di dose individuale;
3. di stabilire che la totalità degli accordi tra l'ARPA ed il Dott. Ing. Francesco Pastremoli siano formalizzati mediante la sottoscrizione del contratto Allegato sub A) al presente atto, redatto in conformità al contratto tipo di consulenza professionale approvato con Delibera del Direttore Generale n. 336 del 5/5/1998 (ALL.1);
4. di dare atto che il costo di Euro 3.182,40 IVA e contributi di legge compresi avente natura di "Altri costi del Personale-Altri oneri del personale", relativo al presente provvedimento è a carico dell'esercizio 2011 ed è nel conto economico preventivo annuale e pluriennale con riferimento al centro di responsabilità RADS.

IL DIRETTORE DEL NODO

(F.to Dott.ssa Licia Rubbi)

PGRA/2011/

del

Dr. Ing. Francesco Pastremoli

OGGETTO: Conferimento incarico professionale.

A seguito degli accordi intercorsi e con riferimento all'offerta del 30/12/2010, Le manifestiamo con la presente la determinazione di avvalerci della Sua collaborazione autonoma (ai sensi del titolo III del libro V del Codice Civile) secondo i principi, termini e condizioni qui di seguito descritti.

1. Oggetto della collaborazione:

Forma oggetto del presente incarico:

- a) verifiche ed aggiornamento della documentazione di radioprotezione relativa alle sorgenti radioattive detenute ed alle modalità operative di lavoro, sopralluoghi semestrali presso le zone in cui sono collocati gli strumenti
- b) l'attività di valutazione di dose individuale che si articolerà come segue:
 - sopralluoghi per la verifica delle modalità operative ed eventuali misure strumentali nelle aree ove si svolgono le attività di misurazione
 - classificazione dei lavoratori e valutazione delle dosi a cui sono esposti
 - corso di formazione per i lavoratori finalizzato alla radioprotezione
 - registrazione di ogni sopralluogo nella documentazione di radioprotezione

2. Caratteristiche dell'incarico:

L'incarico Le viene conferito in via fiduciaria, in considerazione delle sue qualità professionali ed esperienze nello specifico settore; pertanto non è delegabile a terzi, pena la risoluzione (ex Art. 1456 C.C.).

La Sua attività professionale si concretizzerà in un rapporto di lavoro autonomo, rispondendo Lei esclusivamente del risultato.

I Suoi compiti saranno svolti con carattere di piena autonomia, che dovrà peraltro essere esercitata in coordinamento con gli interessi dell'Ente.

Lei pertanto si impegna:

- ad eseguire personalmente l'incarico assunto (Art.2232 C.C. primo comma);
- ad adempiere esattamente alle obbligazioni dedotte nel presente contratto (Artt.1218 e 1453 C.C.);
- ad eseguire il contratto medesimo in buona fede (Art.1375 C.C.) con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni alla cui esecuzione si è obbligato (Art. 1176 C.C.) ed osservati i criteri di correttezza (Art.1175 C.C.).

Per lo svolgimento delle attività sopramenzionate Lei assicurerà la Sua disponibilità per tutto il tempo che riterrà necessario per il puntuale e corretto espletamento delle attività assegnatele, senza vincoli di orario. Ci riserviamo, inoltre, nel pieno rispetto della Sua più assoluta autonomia nell'organizzazione e realizzazione degli incarichi conferitiLe, di fissare un termine massimo con Lei preventivamente concordato entro il quale i vari incarichi dovranno essere portati a compimento.

3. Durata dell'incarico:

Il presente contratto decorre dal 01/01/2011 e termina il 31 dicembre 2011.

L'Ente potrà recedere dal contratto anche prima della scadenza pagando esclusivamente il compenso per l'opera svolta, mentre lei potrà recedere con un preavviso di almeno 30 giorni, con diritto di compenso per l'opera svolta, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato per l'Ente.

4. Compenso e modalità di pagamento:

Per lo svolgimento delle attività previste all'art. 1, sulla base del preventivo da Lei presentato, corrisponderemo un compenso di Euro 2.500,00 esclusa IVA e contributi di legge per le attività di cui al punto a) ed un compenso di Euro 100,00 esclusa IVA e contributi di legge per le attività di cui al punto b).

Il pagamento a 90 giorni d.f.f.m è da prevedersi a seguito di presentazione di regolare fattura da parte del Dott. Ing. Francesco Pastremoli con sede in Via P.IVA C.F, a conclusione delle attività a seguito della consegna del resoconto contenente gli esiti della sorveglianza fisica.

5. Riservatezza:

Lei si impegna, anche per il periodo successivo all'ultimazione dell'incarico, a non divulgare o comunque a non utilizzare dati, fatti e risultati relativi alle attività di cui al presente contratto ed inerenti all'Ente dei quali potrà venire comunque a conoscenza per la Sua opera di consulenza professionale.

La documentazione a Lei fornita o che comunque riguarda l'attività dell'Ente, dovrà essere restituita al termine del presente contratto ed in ogni caso sarà da Lei conservata, come depositario con obbligo di custodia, fino al momento della restituzione, con divieto tassativo di riprodurre o mantenere copia personale senza espressa autorizzazione scritta.

Quindi non Le è consentito fare estratti o articoli riguardanti il lavoro, divulgare notizie, procedimenti e risultati anche parziali, relativi all'incarico affidato Le, se non dietro espressa autorizzazione scritta del Legale Rappresentante dell'Ente.

A garanzia del rispetto di tale impegno viene pattuita, a carico del Consulente, in caso di inadempimento, una penale automatica pari al doppio del corrispettivo di cui al punto 4. salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente subito dall'Ente.

6. Tutela della privacy:

ARPA, in relazione alla raccolta di dati personali effettuata in occasione del presente procedimento, allega qui di seguito l'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

7. Clausole finali:

Il presente contratto formalizza la totalità degli accordi tra le parti. Qualsiasi modificazione o correzione dovrà essere preventivamente concordata per iscritto.

La collaborazione richiesta, sia per le sue specifiche caratteristiche (nessun vincolo gerarchico, nessuna predisposizione di direttive attinenti l'intrinseco svolgimento dell'attività, nessun obbligo di orario di lavoro), sia perché così voluto e dichiarato dalle parti, non comporta alcun rapporto di lavoro subordinato.

L'Ente resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'espletamento dell'incarico.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

8. Controversie:

Per qualunque controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente contratto il foro esclusivamente competente è quello di Bologna.

Nel formularLe i migliori auguri di una proficua collaborazione, La preghiamo, ove d'accordo con il contenuto del contratto, di restituire all'Ente copia del presente da Lei sottoscritto, pagina per pagina, per integrale accettazione e conferma.

Distinti saluti.

Il Direttore della Sezione
(Dott.ssa Licia Rubbi)

Per accettazione:
Il Consulente

Ai sensi dell' Art. 1341 C.C. si intendono specificatamente approvate le disposizioni contenute negli Artt. 3,4,5,6 e 7.

N. Proposta: PDTD-2011-147 del 08/03/2011

Centro di Responsabilità: Sezione Di Ravenna

OGGETTO: Sezione Provinciale di Ravenna. Nomina del Dott. Ing. Francesco Pastremoli quale esperto qualificato in radioprotezione per l'anno 2011.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Ravaglia Piera, Responsabile Amministrativa di Sezione Di Ravenna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 22/03/2011

La Responsabile Amministrativa
